Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 8 febbraio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1058.

Modificazione alla tariffa dei diritti di quotazione dei titoli in Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze;

Vista la deliberazione in data 17 aprile 1953, della Giunta della camera di commercio suddetta, con la quale sono state proposte modifiche alla tariffa dei diritti di Borsa, con decorrenza 1° gennaio 1954;

Visto l'art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1954, la tariffa dei diritti per la quotazione ufficiale di titoli presso la Borsa valori di Firenze, è stabilita come segue:

diritto fisso annuo L. 1000;

per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale L. 10.

L'ammontare del diritto si computa sull'importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, risultante dal bilancio chiuso nell'anno solare antecedente, arrotondato al milione superiore.

I diritti sono dovuti per intero per i titoli che sono ammessi alla quotazione ufficiale nel primo semestre dell'anno, mentre sono ridotti alla metà per quelli ammessi nel secondo semestre.

L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 73. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1059.

Pareggiamento della scuola interna di musica dell'Orfanotrofio « Umberto I » di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la istanza con cui in data 31 gennaio 1951 il commissario prefettizio dell'Orfanotrofio « Umberto I » di Salerno ha chiesto il pareggiamento della scuola interna di musica ai Conservatori di musica di Stato;

Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministro per la pubblica istruzione di procedere presso la predetta scuola di musica agli accertamenti di cui al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Considerato che il predetto Orfanotrofio ha adempiuto alle richieste formulate dal Ministero della pubblica istruzione in ordine all'espletamento dei concorsi per il personale direttivo ed insegnante e all'emanazione di un nuovo regolamento interno della scuola suddetta aggiornato di tutte le disposizioni concernenti l'organizzazione degli istituti d'istruzione musicale;

Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1953-54 la scuola interna di musica dell'Orfanotrofio « Umberto I » di Salerno, istituita col fine di impartire l'istruzione musicale agli alunni ricoverati, è pareggiata ai Conservatori di musica di Stato limitatamente alle seguenti scuole:

violino, violoncello-contrabasso, oboe, flauto, clarinetto, tromba e trombone, corno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 79. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1953, n. 1060.

Trasferimento della sede municipale di Sappada (Belluno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Sappada (Belluno) in data 8 maggio 1948, n. 19 e 22 gennaio 1953, n. 1, con le quali è stato chiesto che la sede municipale sia trasferita dalla borgata Mühlbach alla borgata Bach;

Viste le deliberazioni della Deputazione provinciale in data 13 gennaio 1949 e del Consiglio provinciale di Belluno in data 21 luglio 1953, n. 11/159, con le quali è stato espresso in merito parere favorevole;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La sede municipale di Sappada (Belluno) è trasferita dalla borgata Mühlbach alla borgata Bach.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 84. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bari per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti 15 marzo 1951 e 11 gennaio 1952, con i quali sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bari per il triennio 1951-1953.

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bari pel triennio 1954-1956 i signori:

Chini prof. Virgilio, medico chirurgo;
Sangiorgi prof. Giuseppe, medico chirurgo;
Trambusti prof. Bruno, pediatra:
Troccoli avv. Mario, esperto in materie amministrative;
D'Amati dott. Nicola, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1954
Registro n. 86 Presidenza, foglio n. 55. — FERRARI

(456)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pavia per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 11 maggio 1951, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pavia per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I signori:

Checcacci prof. Luigi, medico chirurgo;
Molina prof. Luigi, medico chirurgo;
Colarizi prof. Arrigo, pediatra;
Vaccari prof. Pietro, esperto in materie amministrative;
Berlati dott. Mario, esperto in scienze agrarie;

sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pavia, pel triennio 1954-1956.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1954
Registro n. 86 Presidenza, foglio n. 57. — FERRARI

(457)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 15 marzo 1951, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia per il trienno 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I signori:

Biancheri prof. Antonio, medico chirurgo;
Bertolani prof. Aldo, medico chirurgo;
Simonini prof. Adelchi, pediatra;

Villani avv. Carlo, esperto in materie amministrative;

Modena dott. Aldo, esperto in materie agrarie; sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia, per il triennio 1954-1956.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1954
Registro n. 86 Presidenza, foglio n. 58. — FERRARI

(458)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

Approvazione della convenzione stipulata in Roma, addì 11 dicembre 1953, con la « Navisarma » Compagnia Siciliana Marittima, società per azioni, sedente in Messina, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il settore « C » - Isole Eolie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale, che autorizza la concessione mediante pubblica gara dei servizi marittimi sovvenzionati del settore « C » Isole Eolie;

Vista la convenzione in data 11 dicembre 1953, stipulata in seguito all'esito delle pubbliche gare, con la « Navisarma » Compagnia Siciliana Marittima, società per azioni sedente in Messina, per la concessione a questa dell'esercizio delle linee di navigazione con le Isole Eolie per la durata di anni venti e verso la sovvenzione, in ragione d'anno di lire 434.000.000 dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, lire 448.000.000 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 e lire 421.000.000 dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973;

Visto che la Società « Navisarma » ha prestato la cauzione prescritta dall'art. 20 della convenzione suddetta;

Visto il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato sullo schema anzichè sul progetto di convenzione, per ragioni di urgenza dovute alla necessità di provvedere all'appalto dei servizi su menzionati entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Considerato che le osservazioni del Consiglio di Stato sono state accolte eccetto quelle relative agli articoli 5 e 7 della convenzione per i motivi contenuti nel foglio n. 14.99.42 in data 21 novembre 1953 del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 11 dicembre 1953, con la « Navisarma » Compagnia Siciliana Marittima, società per azioni sedente in Messina, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il settore *C* — Isole Eolie — per la durata di venti anni a cominciare dal 1° gennaio 1954 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di lire 434.000.000 fino al 31 dicembre 1955, lire 448.000.000 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 e lire 421.000.000 dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973.

Dette somme faranno carico al capitolo 58 art. 2 del bilancio del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1953-1954 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, unitamente alla convenzione che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

TAMBRONI — PANETTI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1954
Registro n. 23 Marina mercantile, foglio n. 22. — BONATTI

Convenzione con la Società per azioni « Navisarma » Compagnia Siciliana Marittima con sede in Messina, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « C » - Isole Eolie.

Fra il dott. Silvio Tranchini, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile ed i signori Emanuele Majolino fu Ignazio e dott. Ignazio Cirrincione fu Antonino, rispettivamente presidente e consigliere di amministrazione della Società per azioni « Navisarma » Compagnia Siciliana Marittima, con sede in Messina, agenti in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Servizi da eseguire

La Società per azioni « Navisarma » con sede in Messina assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nella annessa tabella (allegato 1) alle condizioni indicate nel capitolato (allegato 2) che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Sovvenzione

La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è, in ragione d'anno, fissata: lire 434.000.000 (quattrocentotrentaquattro milioni) fino al trentuno dicembre millenovecentocinquantacinque, L. 448.000.000 (quattrocentoquarantotto milioni) dal primo gennaio millenovecentocinquantasei al trentuno dicembre millenovecentocinquantasette, L. 421.000.000 (quattrocentoventuno milioni) dal primo gennaio millenovecentocinquantotto al trentuno dicembre millenovecentosettantatre.

Art. 3.

Pagamento della sovvenzione

La sovvenzione spettante al concessionario verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi, il pagamento del saldo avrà luogo annualmente dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Il concessionario dovrà inviare al Ministero della marina mercantile tutti quei documenti che gli saranno richiesti sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione, sia per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa.

Art. 4.

Revisione della sovvenzione

La sovvenzione di cui al precedente art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dai seguenti elementi:

a) introiti del traffico;

b) prezzo dei combustibili;

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi del personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, sempreché il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuto l'applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopraindicati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

a) introiti del traffico (in base alle linee esercitate durante l'anno finanziario millenovecentocinquantuno-cinquantadue: lire 28.900.000 (ventottomilioninovecentomila);

b) combustibili (ai prezzi attuali) fino al trentuno dicembre millenovecentocinquantacinque: nafta tonn. 2766 x L/tonn. 13380 e Diesel tonn. 586 x L/tonn. 24000 in totale L. 51.073.080 (cinquantunomilionisettantatremilaottanta); dal primo gennaio millenovecentocinquantasei al trentuno dicembre millenovecentocinquantasette: nafta tonn. 2766 x L/tonn. 13380 e Diesel tonnellate 1044 x L/tonn. 24000 in totale L. 62.065.080 (sessantaduemilionisessantacinquemilaottanta); dal primo gennaio millenovecentocinquantotto al trentuno dicembre millenovecentosessantatre: nafta tonn. 1771 x L/tonn. 13380 e Diesel tonn. 1559 a L/tonn 24000 in totale L. 61.111.980 (sessantunomilionicentoundicimilanovecentottanta);

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi (in base alle misure attuali): fino al trentuno dicembre millenovecentocinquantacinque L. 146.530.000 (centoquarantaseimilionicinquecentotrentamila); dal primo gennaio millenovecentocinquantasei al trentuno dicembre millenovecentocinquantasette L. 167.290.000 (centosessantasettemilioniduecentonovantamila); dal primo gennaio millenovecentocinquantotto al trentuno dicembre millenovecentosettantatre L. 172.480.000 (centosettantaduemilioniquattrocentottantamila).

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10% del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

Art. 5.

Revisione della convenzione

La revisione della convenzione può essere richiesta in qualunque momento dal Ministero della marina mercantile quando ravvisi la necessità di miglioramento dei servizi per esigenze economiche e sociali. Essa sarà effettuata dal Ministero della marina mercantile d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni.

Art. 6.

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà affetto dal primo gennaio millenovecentocinquantaquattro ed avrà la durata di venti anni.

Art. 7.

Amministrazione della Società Capitale sociale

Le azioni rappresentanti il capitale sociale, dovranno essere, per non meno del settantacinque per cento del capitale stesso, possedute da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani. Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento di capitale.

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la Direzione della società dovranno in ogni tempo essere composti da cittadini italiani.

Alla formazione del Collegio sindacale partecipano:

a) in qualità di membri effettivi: un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile;

b) in qualità di membri supplenti un funzionario designato dal Ministero del tesoro ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile.

Un magistrato della Corte dei conti assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione. Mancando tali condizioni e venendo comunque modificate, la Società sarà dichiarata decaduta ai termini dell'art. 16 della presente convenzione e con le conseguenze da esso previste.

Art. 8.

Domicilio legale

Agli effetti della presente convenzione, il concessionario elegge domicilio legale in Roma, viale Bruno Buozzi n. 58 ed avrà sede di armamento nel porto di Messina, via Garibaldi.

Art. 9.

Navi nuove ed usate da assegnare ai servizi

E' fatto obbligo al concessionario di rilevare il piroscafo Eolo di 704 T.S.L. e Luigi Rizzo di 382 T.S.L. della Società « Eolia » di Navigazione con sede in Messina.

Il prezzo del rilievo sarà determinato con le modalità previste dal secondo comma del seguente art. 10.

Il concessionario si obbliga altresì ad assegnare alle linee unità di nuova o recente costruzione aventi il seguente tonnellaggio:

a) dal primo gennaio millenovecentocinquantasei una nave della stazza lorda minima di 1400 (millequattrocento) tonnellate da adibire alle linee uno e cinque di cui all'allegato uno);

b) dal primo gennaio millenovecentocinquantotto una nave della stazza lorda minima di 600 (seicento) tonnellate da adibire alla linea due di cui all'allegato uno).

I piani delle anzicennate navi e gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per l'approvazione entro sei mesi dalla stipulazione della presente convenzione.

In attesa dell'entrata in servizio di dette navi il concessionario potrà esercitare i servizi con navi usate di proprietà o noleggiate purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.

Art. 10.

Le navi allo scadere della convenzione

Alla scadenza della presente convenzione lo Stato avrà facoltà di rilevare o far rilevare, in tutto o in parte, le navi adibite alle linee di cui all'articolo uno.

Il prezzo del rilievo sarà determinato da un collegio peritale con funzione di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti interessate, ed il quinto, ove non fosse svolto di accordo fra le parti, sarà nominato dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 11.

Noleggio delle navi da parte dello Stato

Il Ministero della marina mercantile avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi di proprietà del concessionario completamente armate. In questo caso, sarà corrisposto al concessionario un compenso risultante dai seguenti elementi, per la durata effettiva del noleggio:

1) il 7,50 (sette e cinquanta) per cento per interesse in ragione d'anno, sul valore attuale della nave;

2) il 12 (dodici) per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzioni e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

3) il rimborso delle spese vive, quali consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe, panatiche ed accessori dell'equipaggio. Il materiale dovrà essere restituito nelle stesse condizioni cui fu consegnato salvo il normale deperimento.

Agli effetti del presente articolo il valore iniziale è il valore che all'atto del noleggio verrebbe attribuito alla nave se la medesima con le dotazioni ed i corredi di cui risulta fornita fosse di nuova costruzione, il valore attuale è quello iniziale ridotto del quattro per cento per ogni anno o frazione di anno di età della nave fino al venticinque per cento del valore iniziale.

Il valore iniziale sarà determinato d'accordo fra il Ministero della marina mercantile ed il concessionario, ed in mancanza di accordo dal Ministero della marina mercantile in via definitiva, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 12.

Equipaggi

La forza minima degli equipaggi deve corrispondere a quella prevista dalle tabelle di armamento approvate dal Ministero della marina mercantile a seconda del tonnellaggio e del tipo delle varie navi, salvo sempre le varianti che possono rendersi necessarie in relazione alle eventuali modifiche apportate dai contratti collettivi, agli orari di lavoro di bordo.

Il reclutamento del personale di bassa forza deve avvenire in conformità delle norme che regolano la assunzione dei marittimi attraverso gli uffici di collocamento della gente di mare istituiti presso le Capitanerie ed uffici di porto dello Stato.

Il contratto tipo di arruolamento è quello attualmente in vigore – qualsiasi variazione del predetto contratto è subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 13.

Personale di Stato Maggiore ed amministrativo.

Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio delle linee contemplate nella presente convenzione, il concessionario dovrà assumere il personale amministrativo e navigante (Stato Maggiore) alle dipendenze del precedente concessionario Società Eolia di Navigazione al trentuno dicembre millenovecentocinquantatre e che a quella data era iscritto nei ruoli organici, purchè non sia rimasto, volontariamente, dopo quella data, nei ruoli del cessato concessionario. Dal beneficio di cui sopra è escluso il personale che entro il trentuno dicembre millenovecentocinquantatre abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in quiescenza.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo sarà riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio già maturata alla data del trentuno dicembre millenovecentocinquantatre alle dipendenze del precedente concessionario, nonchè il grado e la qualifica raggiunti alla data stessa.

Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente articolo saranno decise inappellabilmente da una Commissione arbitrale composta di due arbitri nominati dal Concessionario, di due arbitri nominati dal personale e di un quinto arbitro con funzioni di presidente, nominato d'accordo tra le due parti ed in caso di eventuale disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 14.

Regolamento organico

Il regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante e per il personale addetto ai servizi amministrativi è quello attualmente in vigore. Qualsiasi variazione al predetto regolamento è subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del regolamento organico dovranno essere decise inappellabilmente da una Commissione arbitrale composta di due arbitri designati dal concessionario, di due arbitri designati dal personale e da un quinto arbitro nominato d'accordo fra le due parti ed in caso di eventuale disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 15.

Convenzioni speciali

Il concessionario si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni dello Stato civili e militari di addivenire con le medesime, alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

Art. 16.

Interruzione, sospensione, o abbandono del servizio

Qualora si verificasse sospensione o abbandono della navigazione ovvero interruzione del servizio di una o più linee, che non fossero dipendenti da causa di guerra o da altre cause di forze maggiore il Ministero della marina mercantile potrà a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diffidare il concessionario a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo capitolato entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida.

Tale invito avrà efficacia di formale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, il servizio non venisse regolarmente ripreso, nel termine prescritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi una nuova interruzione, il Ministero della marina mercantile avrà la facoltà di dichiarare decaduta la concessione, ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda per quanto possa occorrere ad esercitare i servizi con regolarità sia direttamente sia per mezzo di altra ditta, società od ente, nel cui confronto il Ministero della marina mercantile potrà addivenire ad una nuova concessione. In ogni caso la continuazione dell'esercizio sarà a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario revocato, il quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato, all'infuori di una nuova concessione, risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso, a favore del concessionario decaduto un compenso di requisizione, da determinarsi secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, per le navi delle quali il Ministero della marina mercantile avesse preso possesso. Ogni eventuale avanzo sarà devoluto allo Stato.

Art. 17.

Decadenza della concessione per gravi e costanti irregolarità

Quando nella esecuzione del servizio si verifichino irregolarità gravi e costanti, che, senza dar luogo ai casi di interruzione, sospensione o abbandono contemplati dall'art. 16, ne compromettano — a giudizio dell'Amministrazione — le finalità, il Ministero della marina mercantile, esperite inutilmente le opportune diffide, avrà facoltà, sentito il Consiglio di Stato di dichiarare decaduta la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda ai sensi e per gli effetti dell'articolo suaccennato.

Art. 18.

Divieti

Il concessionario non potrà distogliere le navi adibite alle linee per eseguire viaggi fuori convenzione, qualora l'esercizio di essi possa arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle linee stesse e non potrà senza l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile:

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente convenzione;

b) vendere le navi assegnate ai predetti servizi o consentire iscrizioni di ipoteche sulle navi stesse;

c) assumere per conto di un Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo.

Gli è del pari vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta a trusts, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificiosamente correnti di esportazione o di traffico, come pure di svolgere con mezzi di sleale concorrenza un'azione avente lo scopo evidente di ostacolare iniziative della marina libera nazionale.

Qualora il concessionario apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo, il Ministero della marina mercantile, previa constatazione degli addebiti potrà annullare, sentito il Consiglio di Stato, la concessione.

Art. 19.

Incameramento della cauzione e risarcimento dei danni

Nei casi previsti dalla presente convenzione nei quali si faccia luogo alla dichiarazione di decadenza o all'annullamento della convenzione stessa, la cauzione sarà incamerata ed il concessionario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni che nei casi suddetti possano derivare all'Erario.

Art. 20.

Cauzione

All'atto della stipulazione del contratto, il concessionario dovrà prestare una cauzione corrispondente al 20% (venti per cento) dell'ammontare. in ragione di anno, della sovvenzione. La cauzione dovrà essere prestata in titoli di Stato; oppure mediante fidejussione di un Istituto di credito di diritto pubblico o di banche di interesse nazionale, ovvero costituendo ipoteca di primo grado su una o più navi di proprietà del concessionario, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso la Società italiana di assicurazione accettata dal Ministero della marina mercantile, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione e la relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario come dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve inoltre per garantire il pagamento delle penali e delle multe inflitte che non fossero pagate dal concessionario e non si potessero prelevare dalla sovvenzione. In questo caso si provvederà nei modi di legge a prelevare le somme dalla cauzione, la quale deve essere reintegrata entro dieci giorni dalla data del decreto.

Non avvenendo ciò, il concessionario si intende decaduto per sua colpa dalla concessione, con le conseguenze previste nella presente convenzione per i casi di decadenza.

Art. 21.

Casi di guerra

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra Potenza o fra Potenze estere, che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 22.

Risoluzione di controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione della presente convenzione e annesso capitolato, per le quali non fosse specificamente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e che sarà composto di tre membri dei quali uno da nominarsi dal Ministero della marina mercantile, uno dal concessionario ed il terzo da eleggersi di comune accordo tra le parti ed in difetto di accordo da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per Cassazione.

Art. 23.

Sovvenzione per linee

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, la sovvenzione annua, stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà riportata per le singole linee indicate nell'annessa tabella (allegato 1).

Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella il seguente numero di viaggi da effettuare nell'anno finanziario:

linea uno: numero cinquantadue viaggi;
linea due: numero trecentododici viaggi;
linea tre: numero centoquattro viaggi,
linea quattro: iinterario A numero cinquantadue viaggi;
linea quattro: itinerario B numero cinquantadue viaggi;
linea cinque: numero tredici viaggi;
linea sei: numero centoquattro viaggi.

Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea dell'annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'articolo due della presente convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico o preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese di esercizio, detratti gli introiti.

Art. 24.

La presente convenzione, mentre vincola il concessionario fin dal momento in cui ha sottoscritto il verbale di aggiudicazione dell'asta, non impegna il Ministero della marina mercantile, finchè la convenzione stessa non sarà approvata nelle forme prescritte dalle leggi vigenti.

Fatto a Roma, addì 11 dicembre 1953

p. IL Ministero della marina mercantile
Silvio TRANCHINI

p. *La «Navisarma» S p.a.*
Emanuele MAJOLINO
Ignazio CIRRINCIONE

ALLEGATO 1

(Art. 1 della convenzione).

Isole Eolie

ELENCO DELLE LINEE, ITINERARI, PERIODICITA' VELOCITA' DI ESERCIZIO

LINEA 1 (uno): Messina Milazzo Lipari Canneto Acquacalda Santa Marina Salina Lingua Rinella Malfa Panarea Ginostra Stromboli Napoli e ritorno.

Periodicità: settimanale.

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 466 (quattrocentosessantasei).

Migliatico annuo per cinquantadue viaggi: miglia 24232 (ventiquattromiladuecentotrentadue). Velocità di esercizio: miglia 14 (quattordici).

LINEA 2 (due): Milazzo Vulcano Lipari Cannetto Acquacalda Santa Marina Salina Malfa e Rinella e ritorno.

Periodicità: sei volte la settimana.

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 76,5 (settantasei e cinque).

Migliatico annuo per trecentododici viaggi: miglia 23868 (ventitremilaottocentosessantotto).

Velocità di esercizio: miglia 14 (quattordici).

LINEA 3 (tre): Lipari Canneto Panarea Ginostra Stromboli e ritorno.

Periodicità bisettimanale.

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 57 (cinquantasette).

Migliatico annuo per centoquattro viaggi: miglia 5928 (cinquemilanovecentoventotto).

Velocità di esercizio: miglia 14 (quattordici).

LINEA 4 (quattro): *Itinerario* A. Messina Canneto Lipari - Santa Marina Salina Malfa o Lingua Pollara a Rinella Filicudi Porto Filicudi Pecorini Alicudi e ritorno.

Periodicità: settimanale.

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 166 (centosessantasei).

Migliatico annuo per cinquantadue viaggi: miglia 8632 (ottomilaseicentotrentadue).

Itinerario B: Messina Lipari Canneto Acquacalda Santa Marina Salina Lingua o Malfa Rinella o Pollara Filicudi Porto Filicudi Pecorini Alicudi e ritorno.

Periodicità: settimanale.

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 165 (centosessantacinque).

Migliatico per anno per cinquantadue viaggi, miglia 8580 (ottomilacinquecentottanta).

La linea ha quindi periodicità bisettimanale Migliatico complessivo annuo: miglia 17.212 (diciassettemiladuecentododici).

Velocità di esercizio: miglio 14 (quattordici).

LINEA 5 (cinque) *Itinerario* A: Messina Stromboli Lipari e ritorno *Itinerario* B: Messina Lipari Stromboli e ritorno.

Periodicità la sola domenica nel periodo dal primo luglio al 30 settembre una volt in itinerario *A* ed una in itinerario *B*.

Migliatico per viaggio (andata e ritorno) (media itinerari *A* e *B*) miglia 138 (centotrentotto).

Migliatico annuo per 13 viaggi (tredici) miglia 1794 (millesettecentonovantaquattro).

Velocità di esercizio: miglio 14 (quattordici).

LINEA 6 (sei): Lipari Vulcano Porto Vulcano Celso e ritorno.

Periodicità: bisettimanale.

Migliatico per viaggio (andata e ritorno); miglia 18 (diciotto)

Migliatico per centoquattro viaggi: miglia 1872 (milleottocentosettantadue).

Velocità di esercizio: miglia 14 (quattordici).

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE

LINEE 1-5: Una nave della stazza lorda minima di circa tonnellate 1000 fino al 31 dicembre 1955: di tonn. 1400 (millequattrocento) successivamente.

LINEA 2: Una nave della stazza lorda minima di tonn. 382 fino al 31 dicembre millenovecentocinquantasette e di tonnellate seicento successivamente.

LINEE 3 4 6: Una nave della stazza lorda minima di tonnellate 600 (seicento).

Fatto a Roma, addì 11 dicembre 1953

p. IL Ministero della marina mercantile
Silvio TRANCHINI

p. *La «Navisarma» S.p.a.*
Emanuele MAJOLINO
Ignazio CIRRINCIONE

ALLEGATO 2

Capitolato

Art. 1.

Esecuzione dei viaggi Itinerari ed orari

I servizi da eseguirsi sono indicati nella tabella annessa alla convenzione.

Art. 2.

Gli orari verranno determinati per le varie linee dal Ministero della marina mercantile sentito il concessionario, e potranno esser in egual modo variati.

Le partenze potranno però, per ragioni di ordine pubblico e di interesse postale, commerciale e politico, essere ritardate o anticipate per disposizione del Ministero della marina mercantile e dell'autorità marittima locale, senza che per tale fatto possa essere richiesto alcun compenso dal concessionario nei confronti dello Stato, e indennizzo da parte di terzi in confronto del concessionario e dello Stato.

Dei ritardi verificatisi per causa di forza maggiore sarà giudice l'autorità marittima locale.

In caso di ritardo nella traversata l'autorità marittima locale avrà facoltà di abbreviare il tempo di sosta nei diversi porti di approdo, riducendolo allo stretto necessario, ed i capitani avranno l'obbligo di aumentare la velocità nei limiti della riserva per recuperare il ritardo esistente alla partenza e verificatosi durante il viaggio.

Le ore di arrivo e di partenza nei singoli approdi debbono riferirsi al momento in cui le navi attraccano alla banchina, pronte all'imbarco e allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci, ed a quello in cui se ne discostano. Nelle località in cui tali operazioni non possono compiersi alla banchina si avrà riguardo al momento in cui la nave è pronta a eseguirlo, ovvero al momento in cui essa lascia l'ormeggio.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee, salvo i casi in cui tale velocità debba essere superata come previsto nel precedente articolo.

Per velocità normale s'intende quella che le navi debbono mantenere in circostanze normali di navigazione, in base alla quale saranno stabiliti i relativi orari.

Art. 4.

Nessuna variazione potrà essere apportata dal concessionario agli itinerari delle linee se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministero della marina mercantile potrà sopprimere e attuare provvisoriamente o definitivamente approdi, sopprimere uno o più viaggi o parte di essi, semprechè le variazioni ora cennate non comportino tale aumento di percorrenza da richiedere aumento di materiale, fermo restando che non venga aumentato l'onere finanziario dello Stato e salvo l'applicazione dell'articolo trentaquattro.

Il Ministero della marina mercantile potrà altresì disporre l'esecuzione di viaggi straordinari, nel qual caso, saranno rimborsate al concessionario le sole spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Art. 5.

Navi

Le navi da assegnarsi alle linee devono essere iscritte alla prima classe del « Registro Italiano Navale » e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata della presente convenzione.

Salvo il disposto dell'articolo sette esse devono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'articolo uno ed il loro numero dovrà essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere in ogni momento alla regolare esatta esecuzione del servizio.

Inoltre, salvo sempre il disposto dell'articolo sette, devono essere di assoluta proprietà del concessionario.

Il concessionario è tenuto, sotto pena di decadenza, ad immettere in servizio le navi di nuova o recente costruzione entro i termini stabiliti dall'articolo nove della convenzione.

Il concessionario ha poi l'obbligo di assicurare presso Società italiane tutte le navi assegnate al servizio.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di venticinque anni dovranno essere sostituite.

Il concessionario dovrà impiantare e mantenere in efficienza sulle navi di nuova o di recente costruzione da adibire alle linee picchi di carico del numero e della potenzialità che saranno stabiliti dal Ministero della marina mercantile, in relazione alle esigenze dei servizi da eseguire.

Art. 6.

Il concessionario indicherà al Ministero della marina mercantile le linee sulle quali intenda destinare le singole navi; queste non potranno essere distolte dalle linee cui sono assegnate e non potranno essere sostituite con altre senza l'autorizzazione del Ministero predetto. A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

Il concessionario non è esonerato dall'obbligo di disimpegnare il servizio, nei modi stabiliti, in alcun caso e nemmeno se egli non potrà disporre di parte del materiale, assegnato ad una linea, per causa di forza maggiore o di riparazione.

Nel caso che una nave si perdesse, il concessionario dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirla con altre rispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà fissato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

Il Ministro per la marina mercantile ha facoltà insindacabile di autorizzare il concessionario ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite prendendole, ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$S' = S - (a + b)$$

in cui

S^1 rappresenta la sovvenzione ridotta
S rappresenta la sovvenzione normale
a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità
b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio

$$a - S \left[\frac{S}{2} + \frac{S}{2} \left(\frac{V^1}{V} \right) 3 \right]$$

$$b = S - \left[0{,}65\,S + 0{,}35\,S \frac{T^1}{T} \right]$$

nelle quali

V^1 rappresenta la velocità effettiva
V rappresenta la velocità prescritta
T^1 rappresenta il tonnellaggio effettivo
T rappresenta il tonnellaggio prescritto, ridotto della percentuale di tolleranza di cui in seguito.

La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio e sarà effettuata previa tolleranza del dieci per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.

Limitatamente al periodo di tempo stabilito dall'allegato 1 della convenzione per l'impiego nelle singole linee di navi usate aventi caratteristiche inferiori a quelle stabilite per l'esercizio delle singole linee, non saranno effettuate le ritenute sopra previste per deficienza di velocità e di tonnellaggio pur non possedendo dette navi i requisiti richiesti.

Art. 8

Le navi nuove che il concessionario ha l'obbligo di destinare ai servizi, devono essere costruite nei cantieri italiani.

I piani delle navi di nuova costruzione e quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per l'approvazione.

I piani comprenderanno generalmente:

a) la veduta esterna longitudinale della nave;
b) i piani dei porti;
c) la sezione longitudinale;
d) qualche sezione traversale, tra cui la sezione maestra;
e) i piani di compartimentazione;
f) il piano delle capacità;
g) la scala di solidalità o documento equivalente;
h) disegno di massima dell'apparato propulsore;
i) specifica generale;

l) descrizione degli impianti antincendio, dei mezzi di salvataggio nonchè del numero, ubicazione e portata dei picchi di carico in relazione alle caratteristiche della nave ed ai servizi ai quali dovrà essere destinata.

E' in facoltà dell'Amministrazione di esonerare il concessionario dalla presentazione di qualcuno di questi documenti.

Per contro l'Amministrazione può richiedere qualche altro documento ed in modo particolare le curve di carena ed i calcoli di allagamento se essa lo giudicherà opportuno.

Anche nei casi in cui potessero adibirsi ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo, il concessonario dovrà, prima dell'acquisto, presentare al Ministero della marina mercantile i piani e documenti sopra indicati, salva sempre la facoltà dell'Amministrazione di esonerarlo dalla presentazione di taluno di questi piani e documenti. Dovrà inoltre il concessionario presentare una copia del contratto di acquisto

Il concessionario dovrà altresì presentare al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, i piani di modifiche o trasformazioni di qualche importanza, prima di intraprendere i lavori.

Art. 9.

Le navi, sia di nuova costruzione che acquistate, devono essere riconosciute idonee al servizio della linea o delle linee cui sono destinate.

A tal uopo, prima che una nave sia messa in servizio, una Commissione nominata dal Ministero della marina mercantile, procederà

a) ad una visita generale della nave di cui all'articolo dieci;

b) ad una prova in mare di cui all'articolo undici.

Art. 10.

Fermi restando la vigilanza e gli accertamenti di competenza del Registro Italiano Navale e l'esercizio delle funzioni spettanti alle autorità marittime locali, la visita generale di cui all'articolo precedente avrà lo scopo di verificare che la nave corrisponda alle speciali prescrizioni della convenzione e del presente capitolato e alle disposizioni date dal Ministero della marina mercantile nell'approvare sia i piani di costruzione delle navi stesse e dei loro apparati motori ed i relativi contratti, sia i piani di modifica o trasformazione.

La visita procederà secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

La Commissione accerterà inoltre che le sistemazioni per i passeggeri ed i servizi annessi risultino nel loro complesso, improntati, in relazione alle caratteristiche delle varie linee, a criteri di praticità e modernità, ed in particolare che gli alloggi ed i relativi accessori rispondano come spazio, arredamento o ventilazione ai necessari requisiti di comodità, di efficienza ed igiene.

Nei riguardi delle sistemazioni per gli ufficiali e gli equipaggi dovranno essere applicate le prescrizioni della legge del 16 giugno 1939, n. 1045, riguardante le condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

La Commissione esprimerà il suo giudizio sull'allestimento in genere e sul grado di rifinitura delle navi sottoposte a visita.

All'atto della visita, il concessionario presenterà alla Commissione i risultati degli accertamenti di stabilità eseguiti dal Registro Italiano Navale dopo ultimati i lavori e l'Amministrazione emanerà in conseguenza le norme da eseguire nell'ordinario servizio per quanto si riferisce allo zavorramento della nave, alla chiusura dei portellini, ecc.

La visita della Commissione ministeriale è altresì obbligatoria per quelle navi che, stabilmente adibite al servizio sovvenzionato, siano state assoggettate a radicali riparazioni, ovvero a modifiche o trasformazioni di qualche importanza.

Art. 11

Tutte le navi da assegnare ai servizi sovvenzionati, comprese quelle noleggiate, dovranno essere sottoposte ad una visita generale e ad una prova di velocità che saranno effettuate dalla Commissione ministeriale di cui al precedente articolo nove.

Per le navi di nuova o recente costruzione, la prova in mare, da effettuarsi con mare calmo o leggermente mosso, dovrà avere la durata di nove ore consecutive, delle quali sei ad una velocità media superiore del dieci per cento a quella di quartordici miglia e tre ore a quest'ultima velocità.

Per la determinazione della velocità, le navi con carico pari alla metà della loro portata lorda percorreranno nei due sensi, per almeno tre volte successive, una base opportunamente scelta fra quelle misurate a cura dell'Istituto idrografico della marina militare.

Durante tale prova verranno accertate le condizioni di governo, le qualità manovriere e di navigabilità, nonchè la esistenza o meno di vibrazioni e di fumo dipendente da imperfetta combustione.

Durante le tre ore di prova alla velocità di esercizio, verrà determinato il consumo di combustibile.

La Commissione avrà facoltà di accertarsi del funzionamento di qualche meccanismo ausiliario e potrà espletare ogni altro accertamento da essa ritenuto necessario.

Di queste prove verrà redatto processo verbale che sarà firmato oltre che dalla Commissione anche da un delegato del concessionario.

Art. 12.

Il Ministero della marina mercantile potrà eccezionalmente consentire che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite anche successivamente all'entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea, e purchè la autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilità.

Art. 13.

Il Ministero della marina mercantile potrà, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso almeno ogni biennio, far procedere ad una visita sommaria e, occorrendo, anche a visita straordinaria delle navi, per accertare se le medesime mantengono sempre tutti i requisiti necessari alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione ed alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame.

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate od a quelle fissate per i trasporti suddetti dagli ordinamenti marittimi al momento della visita, il concessionario dovrà nel termine che gli verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per mettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi ed inconvenienti verificatisi.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali.

Art. 14.

Il concessionario ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari della Repubblica o ad essa destinati, siano originari da Stati esteri o a questi destinati.

Sotto la denominazione di effetto si intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a venti chilogrammi. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il 3 % (tre per cento) del volume delle stive della nave, per l'eccedenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponderà al concessionario un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile.

Il concessionario avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentesi ai servizi postali telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel limite dell'uno per cento della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio.

Art. 15.

Il concessionario dovrà destinare su ogni nave un locale adatto, lontano dalla macchina e ben protetto per collocarvi gli effetti: questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati e uno o due commessi il concessionario sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, e corredato di panche, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali. In tale ambiente, ove occorra, saranno collocate le cuccette

abbattibili per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito e illuminato a spese del concessionario.

Agli impiegati ed ai commessi dovrà essere corrisposto, quando ne sia il caso, il vitto contro pagamento del valore della panatica, rispettivamente degli ufficiali e dei sottufficiali di bordo.

Art. 16.

Il concessionario dovrà far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto, o dalle Capitanerie, dagli Uffici di porto, dalle Dogane, ovvero in difetto di essi uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo di imbarco. Esso dovrà ugualmente operare le consegne degli effetti in arrivo negli uffici suddetti od agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento degli effetti che potranno, a richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, effettuarsi anche presso le agenzie del concessionario.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico del concessionario il quale dovrà adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Art. 17.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti il concessionario si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allo scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 18.

I proventi delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e dei loro trasporto sono devoluti interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze all'infuori di quelle regolarmente consegnate dagli uffici postali indicati dall'Amministrazione delle poste e di quelle che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura del concessionario. La cassetta, alle cui eventuali riparazioni è tenuto il concessionario stesso, dovrà essere consegnata, unitamente agli effetti, agli uffici postali dei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali da parte del concessionario e dei suoi dipendenti sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi o persona da essi delegata, saranno inoltre tenuti allo smercio dei francobolli, dei biglietti e delle cartoline postali.

Potrà richiedersi al concessionario che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di curarne la consegna ai comandanti delle navi.

Saranno affissi a bordo, nei luoghi ritenuti più adatti, in modo che i viaggiatori possano prenderne visione, degli avvisi stampati a cura dell'Amministrazione delle poste relativi alla interdizione del trasporto delle corrispondenze.

Il concessionario, però, potrà trasportare con esenzione dalle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle linee da esso esercitate, nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste, in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere la apertura della corrispondenza per verificare se il contenuto della medesima si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Art. 19.

Il concessionario sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni derivanti all'Amministrazione dello Stato delle perdite, manomissioni e avarie degli effetti a lui affidati.

Art. 20.

Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri delle merci, del bestiame e dei valori.

Il concessionario è obbligato al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame (quando questo sia ammesso) e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Allo scopo di facilitare tali trasporti il concessionario dovrà designare, in tutti i luoghi di approdo, un proprio agente.

Il Ministero della marina mercantile provvederà, quando sia possibile, perchè in ciascuno scalo, nei porti nazionali, venga assegnato alle navi postali un determinato accosto per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti nel miglior modo possibile, l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 21.

All'inizio del servizio le tariffe da applicarsi per il trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori non potranno superare i seguenti limiti:

a) Passeggeri:

per i passeggeri di classe L. 7,20 (sette e venti) per passeggero chilometro;

per i passeggeri di ponte L. 3,60 (tre e sessanta) per passeggero chilometro.

Nel caso in cui si ritenga opportuno distinguere i passeggeri in tre classi, la tariffa della classe intermedia sarà di L. 5,40 (cinque e quaranta) per passeggero chilometro.

Potranno esser istituiti sulle navi posti di lusso con aumento fino al 20 % (venti per cento) sul prezzo fissato sui passeggeri di classe.

Il numero dei posti di lusso non potrà eccedere il 15 % (quindici per cento) del numero totale dei posti di classe.

I ragazzi di età inferiore ai quattro anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso) quelli dai quattro ai quattordici anni non compiuti pagheranno metà tariffa.

Ogni passeggero avrà diritto di portare con se gratuitamente trenta chilogrammi di bagaglio a mano.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, per il trasporto dei passeggeri sulle linee a carattere turistico saranno applicate tariffe speciali, il cui limite massimo, all'inizio del servizio, non potrà essere superiore a L. 15 (quindici) per passeggero chilometro.

Hanno carattere turistico le seguenti linee:

Linea 5 *Itinerario* A: Messina-Stromboli-Lipari e ritorno.

Itinerario B: Messina-Lipari-Stromboli e ritorno.

b) Merci:

per qualsiasi percorso delle linee, per quintale L. 170 (centosettanta).

L'importo minimo di ogni spedizione è di L. 200 (duecento). Le frazioni di quintale inferiori a cinquanta chilogrammi e quelle di cinquantuno e più chilogrammi sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale e per quintale intero. Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del cinquanta e cento per cento a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a duecentocinquanta e centocinquanta chilogrammi per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti di imbarco, stivaggio, distivaggio e sbarco.

Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il distivaggio, l'imbarco e lo sbarco delle merci saranno fatti a cura del concessionario, il quale non potrà, per tali operazioni, applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità competenti.

c) Bestiame:

prima classe: per capo L. 1080 (milleottanta);
seconda classe: per capo L. 720 (settecentoventi);
terza classe: per capo L. 180 (centottanta);
quarta classe: per capo L. 90 (novanta).

Appartengono alla prima classe cavalli, buoi, muli, tori, vacche e vitelli; alla seconda classe asini, muletti, puledri piccoli, vitellini, e porci; alla terza classe montoni, capre e pecore; alla quarta classe capretti, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate dal Ministero della marina mercantile, sentito il concessionario.

d) Valori:

in aggiunta al nolo di tariffa relativo ad un quintale di merce ordinaria L. 3 (tre) per ogni 1000 (mille) lire indivisibili, con un massimo di L. 5000 (cinquemila).

Art. 22

Il concessionario dovrà provvedere ad ogni approdo perchè possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco; a tale scopo dovrà lasciare a bordo per i diversi scali uno spazio proporzionale alla media del movimento commerciale di essi, in base a determinazioni del Ministero della marina mercantile.

Quando per fatto proprio il concessionario non adempisse a tale obbligo sarà tenuto ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo salvo che lo spedizioniere speditore non avesse provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno e nell'altro caso il concessionario dovrà rimborsare la spesa di sosta della merce.

Quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata, il concessionario avrà diritto al 50 (cinquanta) per cento del nolo.

Art. 23.

In caso di calamità pubblica, il Ministero della marina mercantile potrà ordinare pei generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro i limiti del 50 (cinquanta) per cento delle tariffe normali, senza che il concessionario abbia diritto a verun compenso.

Art. 24.

Il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro e sentito il concessionario, potrà variare le tariffe di cui all'articolo ventuno del presente capitolato, quando lo ritenesse opportuno in dipendenza delle mutate condizioni dei traffici e dell'economia nazionale.

Il Ministero della marina mercantile potrà disporre riduzioni di tariffe anche nel caso di mancato assenso del concessionario, d'intesa con il Ministero del tesoro e sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

Allo stesso modo potrà il Ministero suddetto modificare le norme e le condizioni di trasporto ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno per armonizzarle con le leggi, le consuetudini e le esigenze dei trasporti.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e le condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico a cura del concessionario quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 25.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe viene esercitata dal Ministero della marina mercantile, il quale vigilerà che il concessionario non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio di singoli porti e di singoli speditori.

Al Ministero stesso spetterà la difinizione delle eventuali contestazioni fra il concessionario e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati, le decisioni del Ministero della marina mercantile non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla convenzione e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Art. 26.

Servizio cumulativo

Qualora il Ministero della marina mercantile ne ravvisi l'opportunità, il concessionario è tenuto ad attuare, per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci, il servizio cumulativo con le ferrovie e con gli altri concessionari di servizi marittimi sovvenzionati, e, possibilmente, con altre imprese italiane di navigazione marittima e fluviale, mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza delle Amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulle basi delle tariffe proprie a ciascuna Amministrazione

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura del concessionario verso quel compenso che sarà stabilito dalle autorità locali competenti.

Le norme e le condizioni per i trasporti in servizio cumulativo fra il concessionario e le ferrovie e tra il concessionario e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Il concessionario avrà l'obbligo di costruire quando sia possibile, nei porti di transito, appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.

Art. 27.

Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato.

Il concessionario dovrà concedere:

a) il viaggio gratuito in prima classe, escluso il vitto, il letto ed eventuali diritti, agli onorevoli deputati e senatori ed agli ex deputati ed ex senatori con almeno tre legislature e dieci anni completi di esercizio;

b) tre viaggi gratuiti all'anno (vitto, letto e diritti esclusi) alle famiglie degli onorevoli deputati e senatori, con le norme che verranno stabilite dal Ministero della marina mercantile.

Il concessionario dovrà inoltre concedere il viaggio gratuito in terza classe:

1) ai nazionali indigenti residenti all'estero e provenienti da altre linee che rimpatriano per prestare servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità consolari ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;

2) ai marinai italiani naufraghi, provenienti da altre linee, rimpatriati, su richiesta delle autorità consolari, in numero non superiore a dieci posti;

3) agli accompagnatori dei ciechi di guerra;

4) ai minorenni ed interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa di guerra (Opera nazionale orfani di guerra e loro accompagnatori).

Il concessionario dovrà altresì, concedere la riduzione del 70% (settanta per cento) sulle tariffe normali, escluso il vitto, ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui ai numeri 1) e 2) sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al numero 1) e dal Ministero suddetto nel caso contemplato al numero 2).

Art. 28.

Il concessionario dovrà concedere la riduzione del 30% (trenta per cento) sulle tariffe normali, escluso il vitto ed il letto:

1) agli impiegati dello Stato e loro famiglie;

2) agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3) ai militari di truppa;

4) agli allievi degli istituti nautici;

5) ai pensionati dello Stato e loro famiglie (tre viaggi all'anno individuali di andata e ritorno);

6) alle comitive di operai, agricoltori e loro famiglie;

7) alle persone di servizio degli onorevoli deputati e senatori;

8) ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile;

9) ai partecipanti ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;

10) ai ciechi in viaggio per ragioni di lavoro, studio e cura e loro accompagnatori; ed in mancanza di speciali convenzioni con il Ministero della difesa:

a) ai militari di ogni grado che viaggiano isolati a spese dello Stato;

b) ai nazionali residenti all'estero, provenienti da altre linee che rimpatriano per presentarsi alle armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione il concessionario è obbligato a dare la preferenza all'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 29.

In mancanza di convenzioni speciali, per il trasporto di persone viaggianti per servizio dello Stato o di cose di proprietà dello Stato, il concessionario dovrà concedere la riduzione del 30% (trenta per cento) sulla tariffa normale. Dovranno però essere trasportati gratuitamente dal concessionario, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile d'accordo con il Ministero del tesoro, i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti valori dello Stato ed i recipienti vuoti di ritorno alle tesorerie. La consegna e il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti, saranno fatti a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato.

Il Governo si obbliga, a parità di condizioni, di affidare al concessionario i trasporti che possono compiersi sulle linee da esso esercitate.

Art. 30.

Sorveglianza dei servizi

La sorveglianza dei servizi spetta al Ministero della marina mercantile (Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo) ed alle autorità da esse delegate.

I funzionari incaricati del servizio di ispezione hanno diritto di eseguire presso le sedi ed agenzie del concessionario, nonchè a bordo delle navi, sia durante la sosta nei porti che in navigazione, tutte le indagini che occorresse di compiere per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e nel presente capitolato.

A tale scopo i funzionari predetti hanno ampie facoltà di accesso a bordo delle navi e diritto alla libera circolazione sulle linee, con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione della marina mercantile.

Art. 31.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci

Il concessionario ha l'obbligo di compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterle, in doppia copia, ogni mese al Ministero della marina mercantile, che ha diritto di controllarne la compilazione. A tale scopo il concessionario dovrà mettere a disposizione dei funzionari a ciò delegati tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà, in doppia copia, al Ministero della marina mercantile i propri bilanci ed una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee, contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese per ciascuna linea.

L'esposizione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sarà effettuata in base alle direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero della marina mercantile.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non siano trasmessi al Ministero predetto i documenti di cui al presente articolo.

Art. 32.

Ove il concessionario non adempia agli obblighi di cui all'articolo trentuno ed ostacoli le indagini che si praticassero ai termini degli articoli trenta e trentuno, il Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 33.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero della marina mercantile delle visite, della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 9, 11, 13, 30 e 31 del presente capitolato, sono a carico del concessionario ed a tale uopo sarà effettuata in ogni esercizio finanziario e per tutta la durata della convenzione, una ritenuta del due per mille sulla sovvenzione spettante.

Art. 34.

Ritenute e penalità

Per ogni viaggio omesso non sarà corrisposta al concessionario la relativa sovvenzione.

Se l'omissione non è provocata da causa di forza maggiore o da disposizione del Ministero della marina mercantile, il concessionario incorrerà inoltre in una multa da L. 30.000 a L. 150.000 in relazione alla importanza dell'omissione, a giudizio del Ministero della marina mercantile.

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Quando il viaggio venga interrotto per causa di forza maggiore o per disposizione del Ministero della marina mercantile, sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando, invece, il viaggio venga interrotto per cause non imputabili a forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione, corrispondente alla parte di viaggio omessa, sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per la omissione del viaggio.

Qualora una nave, senza prova che ciò sia avvenuto per causa di forza maggiore, o senza averne ottenuto autorizzazione del Ministero della marina mercantile, non approdasse ad uno degli scali prescritti, o approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, il concessionario incorrerà nella multa di L. 15.000 (quindicimila).

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari il concessionario incorrerà in una multa da L. 15.000 (quindicimila) a L. 150.000 (centocinquantamila) per viaggio.

Qualora i progetti e le specifiche delle navi di nuova costruzione che dovranno entrare in servizio per le date prescritte non siano presentati per l'approvazione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della convenzione, la ditta sarà sottoposta ad una penalità di L. 5000 (cinquemila) per ogni giorno di ritardo per il primo mese e di L. 10.000 (diecimila) al giorno per i seguenti.

Salvo i casi di forza maggiore dimostrato il ritardo frapposto dal concessionario alla messa in linea delle navi di nuova costruzione, o a rimpiazzare una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre il termine stabilito, sarà punito con una multa di L. 100 (cento) per tonnellata di stazza lorda, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di L. 1500 (millecinquecento) per il comandante, di L. 750 (settecentocinquanta) per ogni ufficiale e di L. 250 (duecentocinquanta) per ogni individuo dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione della tariffa, non dipendente da errore materiale, il concessionario, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza tra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero della marina mercantile, il quale le determina dopo aver sentito le giustificazioni del concessionario. Contro le deliberazioni del Ministero suddetto non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte del concessionario.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalla sovvenzione e sussidiariamente dalla cauzione.

Fatto a Roma, addì 11 dicembre 1953

p. *Il Ministero della marina mercantile*
Silvio TRANCHINI

p. *La « Navisarma » S.p.a.*
Emanuele MAJOLINO
Ignazio CIRRINCIONE

(570)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1953.

Tariffa delle spese di perizia di cui all'art. 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto l'art. 12 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso dovuto ai periti designati dai capi delle dogane per la composizione, ai sensi dell'art. 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, delle contestazioni sul valore imponibile sorte tra i contribuenti e la dogana, è fissato nelle misure seguenti in relazione al valore dichiarato che forma oggetto delle singole contestazioni:

sino a L.	100.000			L. 1.000
più di »	100.000	sino a L.	500.000	» 2.000
più di »	500.000	sino a »	1.000.000	» 4.000
più di »	1.000.000	sino a »	3.000.000	» 6.000
più di »	3.000.000	sino a »	5.000.000	» 8.000
più di »	5.000.000	sino a »	10.000.000	» 10.000
più di »	10.000.000	sino a »	20.000.000	» 12.000
oltre »	20.000.000	. . . .		» 15.000

Art. 2.

Per le perizie relative a partite di notevole entità, che comportino particolari difficoltà di accertamento, i compensi stabiliti dall'art. 1 possono essere elevati fino al doppio, previa autorizzazione del Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane.

Art. 3.

Ai fini della determinazione dei compensi, il valore e le spese accessorie espressi in valuta estera sono ragguagliati in lire italiane in base al cambio ufficiale doganale valevole nel giorno in cui è stata intrapresa la verificazione della merce.

Art. 4.

Ai periti chiamati a prestare la loro opera fuori della propria sede, oltre ai compensi di cui all'art. 1, spetta il trattamento economico di missione stabilito dalla legge 29 giugno 1951, n. 489. La indennità di missione viene fissata nella misura prevista per i funzionari di grado 7°, se il perito è persona estranea alle Amministrazioni dello Stato, e nella misura attinente al proprio grado se il perito appartiene all'Amministrazione statale.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1954
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 339. — LESEN

(648)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1953.

Nomina del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Siracusa n. 23733 in data 16 ottobre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione — per trasferimento ad altra sede — del dottor Busacca G. Battista, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Ofrias Pietro, funzionario del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Busacca G. Battista è sostituito con il dottor Ofrias Pietro, quale funzionario designato a rappresentare, in caso di assenza, il direttore dell'Ufficio del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(390)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1954.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale della Cassa marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con funzioni di presidente.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1953, con il quale il dott. Giorgio Scordamaglia è stato nominato membro del Collegio sindacale della Cassa marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con funzioni di presidente;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Giorgio Scordamaglia, chiamato ad altro incarico e non più residente a Genova, come richiesto dalle disposizioni statutarie precitate;

Decreta:

Il dott. Emilio di Marco è nominato membro del Collegio sindacale della Cassa marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dottor Giorgio Scordamaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1954

Il Ministro: RUBINACCI

(553)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1954.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino:

Tariffa 9, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Tariffa 9-U, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Tariffa 9-M, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 16 gennaio 1954

p. *Il Ministro*: FOCACCIA

(580)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1954.

Approvazione di una modifica alle condizioni generali di polizza, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere una modifica alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di vita, approvate con decreto Ministeriale 21 aprile 1952;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata la seguente modifica, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, relativa all'art. 10 delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di vita, approvate con decreto Ministeriale 21 aprile 1952:

Art. 10. — *Riscatto*: « Se i premi sono stati pagati per almeno tre anni, il contraente può chiedere alla Società il riscatto della polizza. Il prezzo del riscatto è uguale all'ammontare complessivo dei premi pagati (senza gli aumenti per il frazionamento in rate, gli accessori e le tasse) dedotta una annualità di premio ».

Roma, addì 16 gennaio 1954

p. *Il Ministro*: FOCACCIA

(579)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Galliate (Novara).

Con decreto commissariale in data 14 gennaio 1954, numero 370.24003.52/5.63805, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dalla Manifattura Rossari e Varzi la donazione di una villetta sita in Galliate (Novara), via Donizzetti n. 1, indicata a pagina 3691 del registro partita dei fabbricati del comune di Galliate in mappa al n. 371 del foglio 24, di nuova costruzione.

L'immobile è destinato ad asilo nido.

(556)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 351 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Salvucci Giuseppe fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154 — Data: 16 luglio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Simbula Bruno fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3.50 % (1934) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1886 — Data: 23 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Bontà Giulia fu Francesco Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3102 — Data: 28 luglio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Boscogrande Elena di Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 15.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1236 — Data: 4 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Melis Antonio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1215 — Data: 14 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Pavanello Zoilo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 16.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 846 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Pietrobon Ida fu Gio Batta ved. Reginato — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 gennaio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(119)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi del 6 febbraio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A. . . .	Lit. 624,88
1 dollaro canadese . . .	» 644,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Egitto	» 1794.55	» lira egiziana
Francia	» 1 785	franco francese
Germania.	» 148 77	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Annullamento di decorazione al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto in data 5 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1943, registro n. 11 Marina, foglio n. 443, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del capo meccanico 1ª classe Tavano Martino fu Zaccaria e fu Sebastianutti Rosa, nato a Sclaunicco (Udine) il 14 novembre 1903, matricola n 3396-Venezia, della croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti), effettuato dal Capo di Stato Maggiore della Marina con determinazione 26 aprile 1943;

Considerato che con decreto Presidenziale in data 28 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 18 Difesa-Marina, foglio n. 456, per lo stesso fatto d'armi, è stata sanzionata a favore del sottufficiale sopraindicato altra croce al valor militare « sul campo » (30 mesi di imbarco su siluranti), concessa dal Capo di Stato Maggiore della Marina con determinazione 4 aprile 1945;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il capo meccanico di 1ª classe Tavano Martino fu Zaccaria e fu Sebastianutti Rosa, nato a Sclaunicco (Udine) il 14 novembre 1903, matricola n. 3396-Venezia, il regio decreto in data 5 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1943, registro n. 11 Marina, foglio n. 443, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della croce al valor militare « sul campo », concessa con determinazione 26 aprile 1943, dal Capo di Stato Maggiore della Marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1953

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1953
Registro n. 9 *Difesa-Marina, foglio n.* 376. — AMATI

(502)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 15 luglio 1953, n. 340.2.86/10210, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1952;

Visto il telegramma del Prefetto di Varese, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Umberto Varcaponti, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Umberto Varcaponti, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1952, il vice prefetto dott. Errico Belelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 gennaio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(532)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 8 settembre 1953, n. 340.2.46/11300/20446 2, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano;

Visto il telegramma del Prefetto di Milano, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Libero Mazza, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Libero Mazza, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1952, il vice prefetto dott. Giacinto Guida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 gennaio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(533)

PREFETTURA DI MACERATA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 32040 del 9 ottobre 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 27808 del 31 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 32041 del 9 ottobre 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che a seguito della rinuncia del dott. Gatti Severino si è resa vacante la 2ª condotta medica di Porto Recanati;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mariani Angelo è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Porto Recanati in sostituzione del dott. Gatti Severino, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 14 gennaio 1954

Il prefetto: STELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 32040 del 9 ottobre 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 27808 del 31 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 32041 del 9 ottobre 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che a seguito della rinuncia del dott. Gatti Severino si è resa vacante la condotta medica di Montecavallo;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mariani Mario è dichiarato vincitore della condotta medica di Montecavallo in sostituzione del dott. Gatti Severino, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 14 gennaio 1954

Il prefetto: STELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 32040 del 9 ottobre 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 27808 del 31 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 32041 del 9 ottobre 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che a seguito della rinuncia del dott. Sante Pesci si è resa vacante la 4ª condotta di Civitanova Marche (Alta);

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gatti Severino è dichiarato vincitore della 4ª condotta medica di Civitanova Marche in sostituzione del dottor Pesci Sante rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 16 gennaio 1954

Il prefetto: STELLA

(354)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di medico condotto vacante nel comune di Avio

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Avio ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929.III.a, il dott. Berteotti Arturo ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Berteotti Arturo è dichiarato vincitore del concorso al posto di Avio ed è assegnato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 5 gennaio 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

(308)

MOLA FELICE *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.